

VERBALE DI ACCORDO

Tra la Federazione Lavoratori Industria della Centrale Sindacale Unitaria, rappresentata da Enzo Merlini e Giorgio Felici e la Giochi San Marino S.p.A., rappresentata dal Direttore Gianfranco Buvoli,

premesse che

- tra le parti come sopra indicate è stato sottoscritto precedente accordo del 31/01/2003;
- il presente accordo modifica lo stesso solo nelle parti sotto indicate, per i dipendenti addetti alla Sala Bingo, con decorrenza 01/11/2003,

si concorda quanto segue:

1. Orario di lavoro

L'orario di lavoro a tempo pieno, di cui all'art.4) e 4.1) dell'accordo di cui in premessa, è di 24,1 ore settimanali medie, così distribuito:

- per 21 settimane, indicativamente comprese tra il 06 maggio ed il 01 ottobre di ogni anno, dalle 22,00 alle 02,00 al giovedì e domenica e dalle 22,00 alle 03,00 al venerdì e sabato;
- per le altre 31 settimane, dalle 21,00 alle 02,00 al mercoledì, giovedì e domenica e dalle 21,00 alle 03,00 al venerdì e sabato;
- saranno lavorativi i giorni prefestivi ricorrenti nelle giornate in cui è prevista, in base ai punti precedenti, la chiusura della sala. L'orario di lavoro sarà quello stabilito al giovedì a seconda dei periodi sopra indicati;
- durante il periodo natalizio (dal 24/12 al 06/01) la sala sarà aperta tutti i giorni dalle 21,00 alle 03,00. Ai dipendenti sarà comunque garantito un giorno di riposo settimanale a rotazione.


Si riconferma che gli orari di apertura della sala potranno essere modificati, in base alle esigenze del servizio, per un massimo di 1 ora al giorno, fermo restando l'orario di lavoro complessivo settimanale. Nel caso in cui si rendesse necessario il prolungamento dell'orario di lavoro, le ore lavorate oltre quelle giornalmente previste, potranno essere accantonate e godute a titolo di riposo retribuito. I dipendenti che vorranno usufruire di tale permesso retribuito dovranno farne preventiva richiesta e potranno effettuarlo nei giorni di sabato e domenica con il vincolo che ciò non potrà avvenire per più di un lavoratore per volta.

2. Ferie annuali

Le ore di ferie annuali, di cui all'articolo 6) dell'accordo di cui in premessa, saranno pari a 125,4.

3. Permessi retribuiti

Il monte ore ordinarie annue lavorate, di cui all'articolo 7) dell'accordo di cui in premessa, necessario per la maturazione di un giorno di permesso retribuito è pari a 1.088 ore.




4. Divisore per la determinazione della tariffa oraria

La tariffa oraria, come indicato all'articolo 8) dell'accordo di cui in premessa, si ottiene dividendo quella mensile per 104,5.

San Marino, 22 ottobre 2003

FLI/CSU



GIOCHI SAN MARINO S.p.A.

